



Avv. Chiara Torina
NOTAIO

Repertorio N. 599

Raccolta N. 478

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2019 (duemiladiciannove) il giorno 6 (sei) del mese di giugno.

06 - 06 - 2019

In Roma, nel mio recapito sito al Viale Liegi n. 34.

Avanti a me Avv. Chiara TORINA, Notaio in Riano, con studio al Viale Parigi n. 4, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

sono presenti i Signori:

- **IERUSSI Jacopo**, nato a Roma (RM) il 1 giugno 1987, residente a Roma (RM), Via Ettore Petrolini n. 42, codice fiscale RSS JCP 87H01 H501A;

- **SALONIA Valentina**, nata a Roma (RM) il 10 agosto 1982, residente a Roma (RM), Via Ettore Petrolini n. 42, Codice Fiscale SLN VNT 82M50 H501M;

- **RUGGERI Chiara**, nata a Roma (RM) il 9 febbraio 1981, residente a Roma (RM), Via Mariano D'Amelio n. 43, Codice Fiscale RGG CHR 81B49 H501A.

I Componenti, tutti cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto col quale essi convengono di costituire ai sensi degli art. 14 e ss. del codice civile :

Art. 1) una Associazione senza scopo di lucro, denominata "**ASSOCIAZIONE ITALIANA INFLUENCER**", con le finalità, patrimonio ed organi meglio indicati nello statuto che, firmato dai Componenti e da me Notaio, previa lettura, si allega al presente atto sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale.

Art. 2) La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 3) L' Associazione ha sede in Comune di Roma, Largo Leopoldo Fregoli n. 8.

Art. 4) Lo scopo e le finalità sono quelle dettagliatamente indicate all'art. 4 dello Statuto, e precisamente:

4.1 L'Associazione ha carattere volontario, è apolitica, apartitica e non ha uno scopo di lucro, inoltre, svolge attività di promozione a favore degli Associati e di terzi.

4.2. Quella di cui al presente atto è un'associazione di categoria che rappresenta e tutela gli interessi dei cd. "influencer", intendendosi con questi gli utenti attivi su un qualsiasi social media, che godono di una particolare popolarità o autorità nei confronti di un numero elevato di followers, ossia di seguaci, al punto da poterne influenzare il pensiero su determinate tematiche o scelte commerciali tramite la creazione di contenuti di semplice intrattenimento oppure di caratura professionale, artistica, culturale e/o divulgativa, grazie ai quali sono in grado di ottenere un ritorno di visibilità oltre che di natura economica.

4.3. L'Associazione persegue i seguenti scopi fondamentali:

- sostenere e sviluppare l'attività degli influencer sia in Italia che all'estero, favorendone la crescita professionale;

- promuovere la ricerca e la diffusione/divulgazione delle conoscenze in materia, nonché le relative attività di formazione, elevando l'Associazione a luogo elettivo di discussione delle tematiche inerenti l'influencer marketing;

- sviluppare soluzioni condivise ai problemi che ineriscono allo svolgimento dell'attività degli influencer, anche mediante la promozione di contratti collettivi nazionali, nonché l'elaborazione di standard e/o di linee guida inerenti le *best practices*;



Registrato a Roma 3

il 14/06/2019

n 14660 Serie 1T

Euro € 245,00

- stabilire un tariffario di riferimento per i compensi spettanti agli influencer da promuovere alle istituzioni affinché venga trasposto in un atto normativo (legge, decreto legislativo, decreto ministeriale, etc.);
- difendere la categoria degli influencer da imposizioni eccessive e limitazioni inique promanate da organi istituzionali, ovvero soggetti pubblici o privati (comprese le società cui fanno capo i social network) e, conseguentemente, organizzare le relative battaglie a difesa degli interessi degli influencer;
- promuovere una campagna di sensibilizzazione affinché i social network vengano riconosciuti come primaria fonte di aggregazione sociale nonché di attività mediatica, di informazione ed intrattenimento, al pari della stampa e della televisione, garantendo agli influencer l'attribuzione della natura artistica della loro professione;
- individuare per i propri Associati un Codice Etico, vigilare sulla sua corretta applicazione e stabilire le sanzioni derivanti dalla sua violazione;
- assumere il ruolo di forza aggregante e, conseguentemente, proporsi come interlocutore privilegiato e qualificato ad ogni livello istituzionale;
- favorire l'incontro tra gli Associati e il mercato del lavoro, nonché rappresentarli e tutelarli nello svolgimento di prestazioni intellettuali, quandanche rese come liberi professionisti;
- realizzare il sito web dell'Associazione sul quale saranno pubblicati gli elementi informativi che presentano utilità per gli Associati ed i consumatori secondo criteri di trasparenza, correttezza e veridicità;
- valorizzare, promuovere e coinvolgere la categoria degli influencer mediante l'organizzazione di progetti, eventi, incontri e manifestazioni, che creino sinergie tra tutti i soggetti coinvolti nel settore di riferimento e gli Associati iscritti all'Associazione;
- autorizzare i propri iscritti ad utilizzare il riferimento all'Associazione come marchio/attestato di qualità dei propri servizi;
- attivare uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti/associati, sempre al fine di salvaguardare l'immagine dell'intera categoria degli influencer;
- collaborare all'elaborazione della normativa tecnica UNI per la professione degli influencer da parte dei competenti organismi, nonché adoperarsi per organizzare in collaborazione con organismi di certificazione le relative attività di esame e valutazione.

4.4. L'Associazione potrà perseguire le attività sopra menzionate sia direttamente, che in collaborazione con altri enti, associazioni, organizzazioni e persone fisiche non associate.

E' fatto divieto di svolgere attività diversa da quella indicata, salvo attività ad essa connesse o strumentali.

4.5. Per il raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione può anche costituire e partecipare in società, associazioni ed enti aventi come scopo attività affini a quelle dell'Associazione.

4.6. L'Associazione può svolgere ogni altra attività idonea al perseguimento degli scopi istituzionali.

4.7. L'ambito e le modalità di tali collaborazioni saranno definite dal Consiglio Direttivo.

Art. 5) L'Associazione è retta dall'ordinamento contenuto nello statuto come sopra allegato sub. "A".



ASSOCIAZIONE ITALIANA INFLUENCER

Statuto

Art. 1 – Denominazione

1.1. È costituita, nel rispetto di quanto stabilito dalle norme del Codice civile, l'Associazione denominata "Associazione italiana influencer", (d'ora in avanti, per brevità "Associazione", ovvero "AI²").

1.2. L'indicazione della denominazione deve essere riportata negli atti e nella corrispondenza dell'Associazione e dei singoli Associati, quando operano nell'ambito della stessa.

Art. 2 – Sede

2.1. L'Associazione ha sede in Roma, Largo Leopoldo Fregoli n. 8.

2.2. L'Associazione, **previa decisione del Consiglio direttivo**, potrà spostare la propria sede nel territorio comunale senza obbligo di modificare il presente Statuto, fatto salvo l'obbligo di dare pronta comunicazione del trasferimento agli uffici territorialmente competenti. Possono, altresì, essere istituite sedi locali, sia in Italia che all'estero.

2.3. L'Associazione può istituire e sopprimere su tutto il territorio nazionale ed estero sedi secondarie, delegazioni ed uffici distaccati, nonché, previa delibera assembleare, trasferire la sede al di fuori del Comune ove è istituita la sede.

Art. 3 – Durata

3.1. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato, salvo il venir meno della pluralità degli Associati o l'impossibilità di perseguimento degli scopi sociali.

Art. 4 – Finalità e attività

4.1. L'Associazione ha carattere volontario, è apolitica, apartitica e non ha uno scopo di lucro, inoltre, svolge attività di promozione a favore degli Associati e di terzi.

4.2. Quella di cui al presente atto è un'associazione di categoria che rappresenta e tutela gli interessi dei cd. "influencer", intendendosi con questi gli utenti attivi su un qualsiasi social media, che godono di una particolare popolarità o autorità nei confronti di un numero elevato di followers, ossia di seguaci, al punto da poterne influenzare il pensiero su determinate tematiche o scelte commerciali tramite la creazione di contenuti di semplice intrattenimento oppure di caratura professionale, artistica, culturale e/o divulgativa, grazie ai quali sono in grado di ottenere un ritorno di visibilità oltre che di natura economica.

4.3. L'Associazione persegue i seguenti scopi fondamentali:

- a) sostenere e sviluppare l'attività degli influencer sia in Italia che all'estero, favorendone la crescita professionale;
- b) promuovere la ricerca e la diffusione/divulgazione delle conoscenze in materia, nonché le relative attività di formazione, elevando l'Associazione a luogo elettivo di discussione delle tematiche inerenti l'influencer marketing;
- c) sviluppare soluzioni condivise ai problemi che ineriscono allo svolgimento dell'attività degli influencer, anche mediante la promozione di contratti collettivi nazionali, nonché l'elaborazione di standard e/o di linee guida inerenti le *best practices*;
- d) stabilire un tariffario di riferimento per i compensi spettanti agli influencer da promuovere alle istituzioni affinché venga trasposto in un atto normativo (legge, decreto legislativo, decreto ministeriale, etc.);



- e) difendere la categoria degli influencer da imposizioni eccessive e limitazioni inique promanate da organi istituzionali, ovvero soggetti pubblici o privati (comprese le società cui fanno capo i social network) e, conseguentemente, organizzare le relative battaglie a difesa degli interessi degli influencer;
- f) promuovere una campagna di sensibilizzazione affinché i social network vengano riconosciuti come primaria fonte di aggregazione sociale nonché di attività mediatica, di informazione ed intrattenimento, al pari della stampa e della televisione, garantendo agli influencer l'attribuzione della natura artistica della loro professione;
- g) individuare per i propri Associati un Codice Etico, vigilare sulla sua corretta applicazione e stabilire le sanzioni derivanti dalla sua violazione;
- h) assumere il ruolo di forza aggregante e, conseguentemente, proporsi come interlocutore privilegiato e qualificato ad ogni livello istituzionale;
- i) favorire l'incontro tra gli Associati e il mercato del lavoro, nonché rappresentarli e tutelarli nello svolgimento di prestazioni intellettuali, quandonche rese come liberi professionisti;
- j) realizzare il sito web dell'Associazione sul quale saranno pubblicati gli elementi informativi che presentano utilità per gli Associati ed i consumatori secondo criteri di trasparenza, correttezza e veridicità;
- k) valorizzare, promuovere e coinvolgere la categoria degli influencer mediante l'organizzazione di progetti, eventi, incontri e manifestazioni, che creino sinergie tra tutti i soggetti coinvolti nel settore di riferimento e gli Associati iscritti all'Associazione;
- l) autorizzare i propri iscritti ad utilizzare il riferimento all'Associazione come marchio/attestato di qualità dei propri servizi;
- m) attivare uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti/associati, sempre al fine di salvaguardare l'immagine dell'intera categoria degli influencer;
- n) collaborare all'elaborazione della normativa tecnica UNI per la professione degli influencer da parte dei competenti organismi, nonché adoperarsi per organizzare in collaborazione con organismi di certificazione le relative attività di esame e valutazione.

4.4. L'Associazione potrà perseguire le attività sopra menzionate sia direttamente, che in collaborazione con altri enti, associazioni, organizzazioni e persone fisiche non associate.

E' fatto divieto di svolgere attività diversa da quella indicata, salvo attività ad essa connesse o strumentali.

4.5. Per il raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione può anche costituire e partecipare in società, associazioni ed enti aventi come scopo attività affini a quelle dell'Associazione.

4.6. L'Associazione può svolgere ogni altra attività idonea al perseguimento degli scopi istituzionali.

4.7. L'ambito e le modalità di tali collaborazioni saranno definite dal Consiglio Direttivo.

4.8. L'Assemblea degli Associati può emanare uno o più regolamenti interni, che disciplineranno, in armonia con il presente Statuto, aspetti organizzativi dell'Associazione.

Art. 5 – Associati

5.1. Sono Associati tutti coloro i quali dichiarino di condividere gli obiettivi di cui

al presente Statuto e s'impegnino ad osservare ed accettare quest'ultimo, anche al fine di condividere i vantaggi e le utilità dell'Associazione, nonché di partecipare alla vita associativa. Gli Associati, inoltre, accettano di prestare la loro collaborazione all'Associazione per la realizzazione dei suoi fini istituzionali, anche fornendo quelle notizie utili in tal senso e riguardanti la propria attività di influencer, laddove richieste dagli organi dell'Associazione medesima, salve le imprescindibili esigenze di riservatezza.

5.2. Gli aspiranti Associati devono presentare domanda per iscritto al Consiglio Direttivo - o tramite le modalità all'uopo da esso stabilite e pubblicate sul sito web dell'Associazione - il quale potrà discrezionalmente accettarla. Contestualmente alla domanda, l'aspirante Associato deve versare la quota associativa per l'anno sociale in corso, come stabilita dal Consiglio Direttivo.

5.3. L'Associato, al momento di presentazione della domanda accetta il presente Statuto, il Codice Etico ed ogni Regolamento che l'Associazione adotterà.

5.4. In caso di soddisfazione dei requisiti di cui all'art. 5, comma 2, L. n. 4/2013 da parte dell'Associazione, è previsto anche il rilascio, con le modalità definite dal relativo Regolamento, di un'attestazione inerente a:

- a) la regolare iscrizione del professionista all'Associazione;
- b) il possesso dei requisiti necessari alla partecipazione all'Associazione;
- c) gli *standard* qualitativi e di qualificazione professionale di cui gli Associati sono in possesso e che sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attività professionale ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'Associazione;
- d) l'eventuale possesso da parte dell'Associato di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità a norme tecniche UNI.

5.5. È sempre ammessa la facoltà di recesso degli Associati dall'Associazione che deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo a mezzo invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, posta elettronica certificata o altra modalità equipollente espressamente indicata dall'Associazione. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia resa per iscritto e comunicata almeno tre mesi prima.


5.6. Il numero degli Associati è illimitato.

5.7. Gli Associati svolgeranno la propria attività all'interno dell'Associazione in modo prevalentemente personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, in ragione delle proprie disponibilità personali.

Art. 6 – Criteri per l'ammissione

6.1. La procedura di ammissione degli Associati prevede la delibera a maggioranza semplice in seno al Consiglio Direttivo. Nella valutazione delle domande dovranno essere osservati i seguenti principi regolatori:

- la richiesta di iscrizione all'Associazione, con specificate le generalità del richiedente, dovrà essere corredata da idonea documentazione, e potrà essere trasmessa anche tramite canali telematici individuati e/o predisposti dall'Associazione medesima;
- nella presentazione della domanda dovrà essere dichiarata l'accettazione senza riserve dello Statuto dell'Associazione e dei suoi regolamenti;
- il Consiglio Direttivo dovrà valutare prevalentemente la capacità dell'Associato di contribuire positivamente alle attività dell'Associazione;



- in ogni caso, dovrà essere valutata la buona reputazione personale, ed eventualmente professionale, del richiedente.

6.2. L'ammissione viene ufficializzata con l'inserimento del nuovo Associato nel registro pubblicato sul sito.

Art. 7 – Cessazione della qualità di Associato

7.1. La qualità di Associato viene meno per:

- decesso;
- **recesso**, secondo la modalità di cui all'art. 5 che precede;
- morosità, per mancato pagamento delle quote associative; ovvero per esclusione, secondo le modalità previste per le delibere dell'Assemblea, nei casi di:
 - grave inadempimento dell'Associato ;
 - indegnità morale;
 - eventuali condotte non in linea con il Codice Deontologico, o che danneggino l'immagine dell'Associazione e/o della categoria degli influencer;
 - ulteriori gravi motivi ex art. 24 c.c..

7.2. Laddove l'Associato ricopra cariche sociali, potrà essere escluso anche per ragioni che attengono alla onorabilità, a seguito della delibera dell'Assemblea.

7.3. L'esclusione viene deliberata a maggioranza semplice dei partecipanti dell'Assemblea, con astensione del soggetto imputato.

7.4. La delibera di esclusione deve essere presa previa presentazione delle proprie giustificazioni scritte da parte dell'Associato entro la data di fissazione di un'apposita riunione del quale l'interessato sarà informato almeno 30 (trenta) giorni prima, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero posta elettronica certificata contenente la dettagliata indicazione degli addebiti formulati nei suoi confronti.

7.5. Gli Associati che cessano di far parte dell'Associazione non hanno diritto alla restituzione delle quote versate, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

7.6. L'Associato che cessa di far parte dell'Associazione, automaticamente, decade da tutte le cariche rivestite nell'ambito dell'Associazione medesima.

7.7. La perdita della qualità di Associato diventa effettiva dal momento dell'annotazione nel registro pubblicato sul sito.

Art. 8 – Quote associative

8.1. Gli Associati sono tenuti a versare la quota associativa annuale, nelle misure e secondo i criteri deliberati annualmente (scadenze e termini di esclusione a seguito di mancato pagamento) dal Consiglio Direttivo.

8.2. Le quote associative non sono rivalutabili né trasmissibili.

8.3. Le quote associative versate non sono in alcun modo restituibili, né in caso di cessione del singolo rapporto associativo né in caso di scioglimento dell'Associazione.

8.4. L'esclusione non dà diritto alla ripetizione delle quote associative versate, né comporta la rinuncia da parte dell'Associazione a percepire quelle ancora dovute per l'esercizio in corso.

8.5. Gli Associati non in regola con il pagamento delle quote associative non possono partecipare all'Assemblea degli Associati.

Art. 9 – Categorie di Associati

9.1. Gli Associati si distinguono in “*Founder*”, “*Ranker*”, “*Promoter*”, “*Supporter*” e “*Ad honorem*”:

- sono Associati “*Founder*” (Fondatori) i firmatari del presente atto. Questi hanno la possibilità di ricoprire qualunque carica sociale, inoltre, sono inseriti nel registro degli Associati in virtù delle loro conoscenze specifiche e, per tutto quanto non altrimenti stabilito, sono soggetti rispettivamente alle regole riguardanti gli Associati “*Ranker*” (Classificati), tipologia “*Platinum*” (Platino). Non pagano la quota associativa;

- sono Associati “*Ranker*” (Classificati) tutti coloro i quali, successivamente alla prima Assemblea tenuta dopo la costituzione dell'Associazione, aderiranno all'Associazione con le modalità meglio descritte all'art. 6 del presente Statuto. Gli appartenenti a questa categoria di Associati si distinguono a loro volta in:


◦ “*Platinum*” (Platino), ovvero coloro i quali posseggono oltre n. 1.000.000 (unmilione) di *followers* su un qualsiasi social media tra quelli stabiliti dall'Associazione ai sensi dell'art. 14.9. che segue. Pagano la quota associativa nella misura e con le modalità fissate nel relativo Regolamento e/o dalle delibere degli organi associativi. Tra loro vengono selezionati i n. 12 (dodici) membri aventi diritto ad accedere alla “*Diamond Hall*” (Sezione Diamante) ed a diventare Associati della tipologia “*Diamond*” (Diamante);

◦ “*Gold*” (Oro), ovvero coloro i quali posseggono tra i n. 250.001 (duecentocinquantamila) – 1.000.000 (unmilione) di *followers* su un qualsiasi social media tra quelli stabiliti dall'Associazione ai sensi dell'art. 14.9. che segue. Pagano la quota associativa nella misura e con le modalità fissate nel relativo Regolamento e/o dalle delibere degli organi associativi;

◦ “*Silver*” (Argento) ovvero coloro i quali posseggono tra i n. 50.001 (cinquantamila) – 250.000 (duecentocinquantamila) di *followers* su un qualsiasi social media tra quelli stabiliti dall'Associazione ai sensi dell'art. 14.9. che segue. Pagano la quota associativa nella misura e con le modalità fissate nel relativo Regolamento e/o dalle delibere degli organi associativi;

◦ “*Bronze*” (Bronzo) ovvero coloro i quali posseggono tra i n. 4.000 (quattromila) – 50.000 (cinquantamila) *followers* su un qualsiasi social media tra quelli stabiliti dall'Associazione come previsto dall'art. 14.9. che segue. Pagano la quota associativa nella misura e con le modalità fissate nel relativo Regolamento e/o dalle delibere degli organi associativi;

- sono Associati “*Promoter*” (Promotori) le persone giuridiche, che, riconoscendosi nelle finalità dell'Associazione, ne facciano richiesta, e la cui ammissione avviene a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo senza obbligo di motivazione. L'adesione ha durata annuale tacitamente rinnovabile. Sostengono l'Associazione attraverso contributi differenti rispetto a quelli apportati dagli altri Associati e possono indicare un loro rappresentante per la partecipazione alle iniziative sociali, ovvero partecipare all'attività istituzionale dell'Associazione, compresa quella dell'Assemblea degli Associati, tramite un loro legale rappresentante oppure un delegato all'uopo designato, purché non risulti iscritto quale



Associato a titolo individuale;

- sono Associati "*Supporter*" (Sostenitori) tutti coloro i quali, riconoscendosi nelle finalità dell'Associazione ma non possedendo i requisiti delle altre categorie di Associati, ne facciano richiesta. Partecipano a varie iniziative sociali, quali, a titolo esemplificativo, quelle con finalità formative. Pagano la quota associativa nella misura e con le modalità fissate nel relativo Regolamento e/o dalle delibere degli organi associativi. Per quanto concerne la misura della quota associativa, in ogni caso, è la più bassa tra tutte quelle dovute dalle altre categorie di Associati e può essere persino considerata non dovuta, qualora venga stabilito che l'iscrizione quale "*Supporter*" (Sostenitori) sia a titolo gratuito;

- sono Associati "*Ad honorem*" tutti coloro i quali abbiano acquisito particolari benemeritenze per le loro attività rese a favore dell'Associazione e ne venga riconosciuto il contributo per meriti e capacità tecniche messe a disposizione di quest'ultima. La nomina viene deliberata a maggioranza qualificata da parte del Consiglio Direttivo, oppure a maggioranza semplice dall'Assemblea degli Associati su proposta del Consiglio Direttivo ovvero di almeno un quarto degli Associati.

9.2. Il possesso dei requisiti di accesso ad una delle categorie sopra descritte verrà valutato al momento di presa in carico della presentazione della domanda da parte dell'aspirante Associato ovvero, successivamente all'iscrizione, al momento del singolo rinnovo annuale.

9.3. Sono stabilite dal Consiglio Direttivo con atto separato le ulteriori prerogative previste per ognuna delle categorie sociali sopra menzionate.

Art. 10 – Organi dell'Associazione

10.1. Sono istituiti i seguenti organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Tesoriere;
- d) il Presidente e il Vicepresidente;
- e) il Segretario;
- f) il Comitato Scientifico;
- g) la "*Diamond Hall*" (Sezione Diamante);
- h) il Collegio dei Probiviri;
- i) il Collegio dei Revisori.

Art. 11 – Assemblea degli Associati

11.1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed alla stessa hanno diritto di partecipare tutti gli Associati. L'Assemblea ordinaria degli Associati viene convocata dal Presidente del consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione di bilanci ed ogni qualvolta lo stesso Presidente oppure 1/3 (un terzo) dei membri del consiglio direttivo o 1/10 (un decimo) degli associati ne ravvisino l'opportunità.

11.2. L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo con modalità tali da garantirne la conoscenza personale e diretta da parte degli associati. Il Presidente convoca l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, almeno 15 (quindici) giorni prima dalla data fissata per la riunione mediante ogni mezzo di comunicazione scritta che consenta il ricevimento della stessa (raccomandata AR, telegramma, e-mail, PEC e simili). La suddetta convocazione deve dare indicazione del luogo e dell'ora esatti dello svolgimento dell'Assemblea, nonché l'ordine del giorno, riportante gli argomenti da trattare in

tal sede. Per particolari motivi di urgenza, le Assemblee potranno essere convocate, a parità di modalità, con almeno 7 (sette) giorni di preavviso.

11.3. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli Associati, presenti in proprio od in delega scritta da conferirsi ad altro Associato. In seconda convocazione l'Assemblea si considera regolarmente costituita qualunque sia il numero degli Associati presenti, in proprio od in delega. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono assunte con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

11.4. Per le modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto si richiede la presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) degli Associati in proprio od in delega scritta, in prima convocazione, e della maggioranza assoluta dei membri, in seconda convocazione, ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli Associati aventi diritto di voto, sia in prima che in seconda convocazione, e non è ammesso il voto per delega.

11.5. Ogni Associato ha diritto ad un voto, ed allo stesso non possono essere conferite più di n. 3 (tre) deleghe.

11.6. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, oppure in caso di sua mancanza o impedimento, dal membro del Consiglio Direttivo avente la maggiore età anagrafica. La funzione di Segretario viene svolta da un Associato nominato dal Presidente direttamente in sede assembleare.

11.7. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto separato verbale da conservarsi in apposito libro; ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

Art. 12 – Funzioni dell'Assemblea ordinaria

12.1. L'Assemblea ordinaria assume i seguenti compiti:

- elegge i membri del Consiglio Direttivo;
- approva o modifica il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- esamina e delibera gli altri argomenti posti all'ordine del giorno;
- delibera in ordine all'esclusione degli associati;
- elegge i membri del Collegio dei Revisori;
- elegge i membri del Collegio dei Proviviri.

Art. 13 – Funzioni dell'Assemblea straordinaria

13.1. L'Assemblea straordinaria delibera su:

- modificazioni dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
- scioglimento e conseguente liquidazione dell'Associazione;
- devoluzione del patrimonio comune residuo a seguito della liquidazione.

Art. 14 – Consiglio Direttivo

14.1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di n. 3 (tre) membri e da un massimo di n. 7 (sette), eletti dall'Assemblea degli Associati, in via ordinaria, fatti salvi quelli che ne siano componenti di diritto o siano chiamati a farne parte tramite la procedura speciale di cui all'art.

18.2. che segue.

14.2. Il primo Consiglio Direttivo è composto dagli Associati "Founder" (Fondatori), che restano in carica per n. 5 (cinque) anni, decorsi i quali verranno nominati i componenti del secondo Consiglio Direttivo nonché di quelli successivi a mezzo di regolare procedura elettorale. Qualora il primo Consiglio Direttivo lo



ritenga opportuno, l'Assemblea sarà invitata a deliberare la nomina di ulteriori consiglieri che restino in carica sino alla scadenza del quinquennio di cui sopra.

14.3. I membri del Consiglio Direttivo successivo al primo sono eletti per n. 3 (tre) anni.

14.4. Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo almeno n. 10 (dieci) giorni prima, n. 5 (cinque) in caso di urgenza, con comunicazione scritta che consenta il ricevimento della stessa (raccomandata AR, telegramma, e-mail, PEC e simili).

14.5. Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza, anche per via telematica, dalla maggioranza dei componenti.

14.6. Le delibere del Consiglio Direttivo vengono approvate a maggioranza assoluta dei membri.

14.7. In caso di dimissioni, decesso od esclusione di un consigliere, il Consiglio Direttivo, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione. Il sostituto permane in carica sino alla scadenza del mandato degli altri membri del Consiglio Direttivo.

14.8. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario. Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto su apposito libro il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente, ed avrà lo scopo anche di dare efficacia legale alle decisioni assunte in seno allo stesso.

14.9. Il Consiglio Direttivo delibera in merito:

- all'ammissione di uno o più Associati;
- alla comminazione delle sanzioni di ammonizione, sospensione temporanea della qualità di Associato;
- alla determinazione delle quote associative annuali. In mancanza di detta determinazione, si considerano vigenti le quote stabilite per l'anno precedente;
- alla nomina di un Presidente, un Vice Presidente, che sostituirà il Presidente nelle occasioni di sua assenza, un Tesoriere ed il Collegio dei Probiviri;
- alla convocazione dell'Assemblea degli Associati qualora non vi provveda il Presidente;
- ai social media riconosciuti dall'Associazione, conformandosi eventualmente all'indicazione richiesta al Comitato Scientifico;
- al Regolamento interno della "Diamond Hall" (Sezione Diamante);
- all'individuazione degli indirizzi di lavoro da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, promuovendone e coordinandone la programmazione.


14.10 Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

Art. 15 – Il Presidente

15.1. Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche il Presidente dell'Assemblea degli Associati e può essere nominato tra i "Founder" (Fondatori), oppure tra i "Ranker" (Classificati) che risultino associati in maniera continuativa da almeno n. 5 (cinque) anni.

15.2. Il Presidente, ovvero in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, nonché cura l'esecuzione dei provvedimenti deliberati dall'Assemblea e dal Consiglio.

15.3. In caso di impossibilità, necessità od urgenza nel riunire il Consiglio Direttivo, il Presidente può assumere direttamente i provvedimenti di competenza dello stesso, sottoponendoli successivamente per la loro adozione al Consiglio Direttivo nel corso della prima riunione utile.



15.4. Il Presidente cessa dalla carica per scadenza dell'incarico, dimissioni, morte, perdita della capacità di agire, ovvero incorra in una delle cause di esclusione previste all'art. 7 che precede.

Art. 16 – Tesoriere

16.1. Il Tesoriere è responsabile della funzione di tesoreria ed agisce sotto le disposizioni del Presidente, ovvero in sua assenza del Vice Presidente, ed in ottemperanza agli indirizzi individuati dal Consiglio Direttivo.

16.2. In particolare il Tesoriere si occupa di:

- provvedere alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese;
- provvedere alla redazione e conservazione della documentazione dei registri e della contabilità dell'Associazione secondo i principi contabili e le normative vigenti in materia;
- assicurare nella disponibilità del Presidente e del Consiglio Direttivo la documentazione contabile aggiornata.

Art. 17 – Collegio dei Probiviri

17.1. Il Collegio dei Probiviri è un organo eventuale, composto da n. 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea degli Associati.

17.2. I componenti del Collegio dei Probiviri restano in carica per la stessa durata del Consiglio Direttivo e sono rieleggibili.

17.3. I componenti del Collegio dei Probiviri nominano tra loro un Presidente con un procedimento informale.

17.4. La funzione del Collegio dei Probiviri è quella di controllare il rispetto delle norme statutarie, etiche e deontologiche da parte dei Associati e degli altri organi sociali, nonché di dirimere eventuali controversie che dovessero sorgere tra Associati, ovvero tra Associati e organi sociali, escluse quelle che per legge o per statuto competono ad altre entità giudicanti.

Art. 18 - Collegio dei Revisori

18.1. Il Collegio dei Revisori è un organo eventuale, composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea fra Associati o terzi che siano in possesso di adeguate competenze economico-contabili. Il Collegio dei Revisori dura in carica 3 (tre) anni e i suoi membri sono rieleggibili per un secondo mandato.

18.2. Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente.

18.3. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei Revisori decada dall'incarico, subentra il Revisore supplente più anziano di età che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Collegio.


18.4. Il Collegio dei Revisori ha il compito di controllare trimestralmente la gestione amministrativo-contabile, di esaminare in via preliminare i bilanci, di redigere una relazione di accompagnamento agli stessi.

18.5. L'attività del Collegio dei Revisori deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali del Collegio dei Revisori, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci.

Art. 19 – Diamond Hall (Sezione Diamante)

19.1. La "Diamond Hall" (Sezione Diamante) è composta da un minimo di n. 4 (quattro) ed un massimo di n. 12 (dodici) membri nominati dal Consiglio Direttivo tra gli Associati "Platinum Ranker" (Classificati Platino) con il più alto numero di followers in uno qualsiasi dei social media individuati ai sensi dell'art. 14.9. che precede.

19.2. Tra i componenti della "Diamond Hall" (Sezione Diamante) viene nominato n. 1 (uno) membro del Consiglio Direttivo che rappresenti l'eccellenza



della categoria in seno a quest'ultimo. A tale scopo, la "Diamond Hall" (Sezione Diamante) si riunisce per stabilire una linea comune di proposte per l'Associazione che il membro eletto come sopra riporti al Consiglio Direttivo.

19.3. L'Associato che abbia ricoperto la carica di rappresentante della "Diamond Hall" (Sezione Diamante) presso il Consiglio Direttivo ottiene a tempo indeterminato lo status di "Diamond Ranker" (Classificato Diamante), ed anche qualora smetta di essere Associato "Ranker" (Classificato), fatti salvi i casi di esclusione, deve considerarsi a tutti gli effetti quale Associato "Ad Honorem".

Art. 20 – Comitato Scientifico

20.1. Il Comitato Scientifico è composto da un minimo di n. 3 (tre) ed un massimo di n. 15 (quindici) studiosi e/o professionisti che operino in ambiti strettamente connessi alla categoria degli influencer, a partire dalle macro aree del diritto del lavoro e delle scienze delle comunicazioni, per arrivare a quelle più specifiche, tra le quali, a titolo esemplificativo, possono individuarsi: (i) marketing digitale; (ii) social media; (iii) ottimizzazione dei motori di ricerca e pubblicità online; (iv) ambito sportivo; (v) pubbliche relazioni; (vi) analisi del web; (vii) diritto della proprietà intellettuale; (viii) relazioni industriali.

20.2. Il Comitato Scientifico può considerarsi costituito all'interno dell'Associazione a seguito della nomina dei suoi membri, che possono anche non essere Associati, da parte del Consiglio Direttivo, in base a criteri di eccellenza e di esperienza nell'ambito scientifico di riferimento. Il Comitato Scientifico è coordinato da un membro del Consiglio Direttivo appositamente nominato.

20.3. La carica di membro del Comitato Scientifico ha durata triennale e può essere revocata dal Consiglio Direttivo soltanto all'unanimità.

20.4. Il Comitato Scientifico delibera a maggioranza dei 2/3 (due terzi) e indirizza gli studi scientifici dell'Associazione. In particolare: (i) decide le linee programmatiche; (ii) valuta i lavori prodotti o presentati dagli Associati di carattere editoriale, scientifico, e divulgativo; (iii) esprime il proprio parere sulle questioni ad esso sottoposte dal Consiglio Direttivo e su invito di quest'ultimo formula proposte in ordine al perseguimento degli scopi dell'Associazione.

20.5. Nell'ambito delle finalità statutarie, l'Associazione, qualificandosi come ente scientifico organizzatore di attività formative, su espressa delega del Consiglio Direttivo può organizzare:

- congressi nazionali o internazionali;
- seminari di aggiornamento scientifico e/o professionale;
- convegni di studio e/o di informazione su temi specifici;
- corsi di formazione specifica, fermo rimettere preventivamente una relazione generale riguardo le suddette attività (comprensivi di eventuali budget di spesa) al Consiglio Direttivo, cui spetterà l'approvazione finale.

20.6. I membri del Comitato Scientifico si riuniscono su convocazione del Presidente dell'Associazione che può partecipare ai loro lavori, oppure su convocazione del Coordinatore del Comitato Scientifico. Il Comitato Scientifico si riunisce almeno una volta l'anno.

20.7. Il Comitato Scientifico, di comune accordo con il Consiglio Direttivo, individua e coordina eventuali gruppi di lavoro formati su espressa volontà di quest'ultimo.

Art. 21– Patrimonio sociale e gestione finanziaria

21.1. Le risorse economiche e finanziarie dell'Associazione possono provenire da:

- quote associative o contributi in genere degli Associati;
- elargizioni liberali degli aderenti;

- proventi derivanti da iniziative associative di qualsiasi genere, comprese quelle promozionali;
- eventuali beni immobili, mobili registrati e mobili che diverranno di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
- contributi pubblici e privati;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

21.2. In generale, è fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione agli Associati anche in sede di scioglimento dell'Associazione.

21.3. Non avendo l'Associazione fini commerciali e di lucro, i costi di gestione sono coperti dalle quote associative corrisposte dagli Associati e dalle eventuali contribuzioni o donazioni esterne.

21.4. La gestione del patrimonio spetta al Consiglio Direttivo il quale può, all'uopo, conferire i relativi poteri ad uno o più dei suoi membri e/o al Segretario o Tesoriere. Ogni atto di gestione economico finanziaria che comportasse un impegno dell'Associazione nei confronti di terzi deve essere autorizzato, con apposita delibera, dal Consiglio Direttivo. I singoli atti di gestione concernenti erogazioni di spese, movimento ed impiego di fondi e relative operazioni di banca devono essere sottoscritti dal Presidente.

21.5. L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno. Alla fine di ogni esercizio e, comunque, non oltre il primo semestre dell'anno successivo, deve essere compilato il rendiconto consuntivo della gestione, da presentarsi all'Assemblea in adunanza ordinaria.

21.6. Il bilancio consuntivo deve rispecchiare, in forma chiara e precisa, i risultati del rendiconto economico e dello stato patrimoniale; analogamente, quello preventivo deve contenere una previsione, tendente all'esattezza, delle entrate e delle spese dell'esercizio finanziario cui si riferisce.

21.7. Eventuali eccedenze attive sul rendiconto stesso saranno passate all'esercizio successivo, con divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi o riserve o capitali durante la vita dell'Associazione.


Art. 22 – Lo scioglimento dell'Associazione

22.1. Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio vengono disposti con deliberazione dell'Assemblea approvata con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli Associati.

22.2. L'Assemblea straordinaria, in sede di delibera, provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

22.3. In tal sede si deciderà anche sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente statuto, ad altra associazione con finalità analoghe e comunque per scopi di utilità generale.

F.to: Jacopo Ierussi;
 " Valentina Salonia;
 " Chiara Ruggeri;
 " Chiara Torina notaio



L'Amministrazione è affidata ad un Consiglio direttivo che, per il primo mandato dura in carica cinque anni.

I componenti costituiscono il primo nucleo di Associati, denominati Associati fondatori (i.e. "Founder"), e, stabiliscono che, per il primo mandato quinquennale, giusta quanto previsto dall'art. 14 dello Statuto, il Consiglio Direttivo sarà composto da n. 3 (tre) membri, e vengono chiamati a costituirlo i Sigg.ri:

" Valentina Salonia con funzioni di Presidente;

" Jacopo Ierussi con funzioni di Vice-Presidente; " Chiara Ruggeri con funzioni di Consigliere .

Tutti gli eletti del Consiglio Direttivo accettano la nomina, dichiarando l'assenza di cause di incompatibilità con la stessa come da Statuto, inoltre, stabiliscono che la nomina delle ulteriori cariche di Segretario e Tesoriere avverrà nella prima assemblea utile o in quelle successive e che, nel frattempo, queste ultime verranno rispettivamente ricoperte dagli Avv.ti Jacopo Ierussi , quella di Segretario e Valentina Salonia, quella di Tesoriere, che le accettano dichiarando l'assenza di cause di incompatibilità con le stesse come da Statuto.

Art 6) Il Presidente, , quale legale rappresentante dell'Associazione, viene autorizzato ad impegnare in tutti gli atti e operazioni il nome dell'Associazione medesima qui costituita. Viene, altresì, autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il riconoscimento dell'Associazione.

Art. 7) Per tutto quanto non previsto nel presente atto e nell'allegato Statuto trovano applicazione le disposizioni dettate dal Codice Civile in materia di associazioni.

Art. 8) Le spese del presente atto, sua registrazione, annesse e dipendenti, sono a carico degli associati fondatori.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto, in parte con mezzo elettronico ed in parte a mano, da persona di mia fiducia e da me letto , unitamente a quanto allegato, ai Componenti che, interpellati, dichiarano di approvarlo.

Il presente atto consta di due fogli scritti su cinque facciate intere e quanto sin qui della presente e viene sottoscritto alle ore sedici.


F.to: Jacopo IERUSSI

" : Valentina SALONIA

" : Chiara RUGGERI

" : Chiara TORINA Notaio (impronta del sigillo)

Copia conforme all'originale che si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.
Riano, li 14 giugno 2019.



The image shows a handwritten signature in cursive script, which appears to be 'Chiara Torina'. To the right of the signature is a circular notary seal. The seal contains the text 'NOTAIO CHIARA DI FABIO' at the top and 'NOTAIO IN RIANO' at the bottom. The center of the seal features a coat of arms with a crown on top and a shield below, surrounded by decorative elements.